

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13616/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13616 del 2024, proposto da

Luigi Angelillo, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Commissione Interministeriale Ripam, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez Pa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Odorisio Gallo;

Valeria Mastranza;

Ivan Pagliaro;

per l'annullamento

dell'elenco dei candidati assegnati alle sedi lavorative per il distretto di corte d'appello di Napoli, profilo tecnico di amministrazione, nell'ambito della

“Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità”, pubblicato in data 14 ottobre 2024, e ciò nella parte in cui non risulta incluso il ricorrente; del provvedimento del 18 novembre 2024, con cui l’Amministrazione intimata ha disposto lo scorrimento nazionale fuori distretto per il profilo tecnico di amministrazione; del provvedimento del 19 settembre 2024, con cui l’Amministrazione, in riscontro all’istanza inoltrata dal ricorrente, ha comunicato di aver riammesso il predetto in graduatoria, ricollocandolo ai fini della scelta della sede in calce alla graduatoria; del provvedimento del 13 settembre 2024, con cui l’Amministrazione intimata ha disposto l’ultimo scorrimento della graduatoria della *“Selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità”*, per il distretto di corte d’appello di Napoli, profilo tecnico d’amministrazione, e ciò nella parte in cui non è stato incluso il ricorrente; del provvedimento del 20 febbraio 2024 con cui l’Amministrazione intimata ha disposto il terzo scorrimento; dell’avviso del 6 marzo 2024, relativo alle assegnazioni delle sedi, e ciò nella parte in cui il ricorrente non risulta incluso nella sede di suo interesse; del provvedimento P.D.G. prot. n. m_dg.DOG.12/06/2024.0010372.ID del 12 giugno 2024, con cui si è disposto l’ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso; del provvedimento P.D.G. prot. n. m_dg.DOG.25/06/2024.0011075.ID del 25 giugno 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla notificazione per

pubblici proclami;

Visto l'art. 41, comma 4 c.p.a., in cui si prevede che *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di

cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore del Ministero della Giustizia, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare all'udienza in Camera di Consiglio del 19 marzo 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Fissa al 19 marzo 2025 l'udienza in Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesca Petrucciani, Presidente FF

Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

L'ESTENSORE

Angelo Fanizza

IL PRESIDENTE

Francesca Petrucciani

IL SEGRETARIO